

## CONVENZIONE QUADRO

### TRA

**Università degli studi di Genova** (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Paolo Comanducci nato a Roma il 26.9.1950, autorizzato alla stipula della presente convenzione-quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.9.2015

### E

**Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova** (di seguito anche “l'Ente Ospedaliero”) con sede legale in Genova, Via Mura delle Cappuccine 14, codice fiscale e partita iva 00557720109, rappresentata dal Vice Presidente Dott. Giuseppe Romano, nato a Scicli (RG) il 7.12.1940, autorizzato alla stipula della presente convenzione-quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 11.9.2015

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

### PREMESSO

- che è in vigore tra l'Università e l'Ente ospedaliero la convenzione “assistenziale” attuativa del Protocollo generale d'intesa Regione/Università, sottoscritta il 15.9.2010 per lo svolgimento coordinato delle attività di assistenza, didattica e ricerca;
- che l'Università svolge, per le proprie finalità istituzionali, attività di ricerca scientifica, di didattica e di alta formazione professionale specialistica, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione vigente;
- che è interesse dell'Università e dell'Ente Ospedaliero avviare forme integrative di collaborazione sul piano della ricerca scientifica, della didattica e dell'alta formazione sia a livello nazionale che internazionale;

- che per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università sia l'Ente Ospedaliero, possono avvalersi di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante accordi, convenzioni e contratti;
- che l'Università e l'Ente Ospedaliero, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, intendono impegnarsi a promuovere congiuntamente iniziative di collaborazione didattica e scientifica, riconducibili ai naturali ambiti di afferenza con particolare riferimento ad interventi coordinati sul territorio;
- che le indicate attività di collaborazione possono investire i seguenti ambiti:
  1. progettazione e sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali;
  2. progettazione e sperimentazione di nuove forme assistenziali nel settore ospedaliero e territoriale;
  3. progettazione e sperimentazione di collegamento in rete ed integrazione Ospedale/Territorio;
  4. sviluppo di attività di ricerca in tutti i campi di comune interesse;
  5. cooperazione nella promozione e nell'avvio di nuovi corsi didattici;
  6. cooperazione per l'utilizzo integrato di spazi assistenziali e tecnologici per favorire la ricerca, la didattica e l'alta formazione per studenti e laureati nelle discipline di comune interesse;
  7. che l'Università e l'Ente Ospedaliero hanno interesse ad istituire posti di professori di prima e seconda fascia per specifici progetti di ricerca e/o la Direzione di unità operative dell'Ente Ospedaliero;
  8. che l'Università e l'Ente Ospedaliero, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, hanno obiettivi condivisi per favorire lo sviluppo di programmi nell'alta formazione e nella ricerca di eccellenza e sono impegnate; in accordi sulla formazione specialistica

medica e sanitaria e nell'alta formazione dei quadri e della dirigenza dell'Ente Ospedaliero.

TUTTO CIO' PREMESSO,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

**Art. 2 – Oggetto**

1. Università ed Ente Ospedaliero si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare, sostenere e concordare opportunità ed iniziative di collaborazione nella ricerca scientifica, nella didattica e nell'alta formazione ed in particolare:

- α) promuovere attività di ricerca di comune interesse, anche mettendo a disposizione materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie;
- β) promuovere l'attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operative scientifiche e/o di formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale;
- χ) assumere e attuare, nelle forme ritenute idonee e compatibili con i propri ordinamenti, nuove iniziative di natura tecnico-scientifica e culturale con particolare riguardo alla formazione professionale, anche dei medici in formazione specialistica;
- δ) condividere e potenziare gli strumenti per lo sviluppo della ricerca scientifica e la promozione dei suoi utilizzi anche attraverso una formazione sempre più innovativa e rispondente alle esigenze in continuo mutamento del mondo della scienza e della conoscenza, in una dimensione internazionale.

### **Art. 3 – Referenti**

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

### **Art. 4 – Accordi Attuativi**

1. La presente Convenzione Quadro costituisce il prosieguo di una collaborazione tra i due Enti che potrà concretizzarsi in tutte le attività scientifiche e didattiche di comune interesse che si articolerà con specifici "Accordi Attuativi", sottoscritti tra l'Ente ospedaliero e l'Università o le strutture universitarie interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

### **Art. 5 – Impegni Generali**

1. Le parti hanno reciproco interesse nell'organizzazione dell'attività ospedaliera sia dell'assistenza clinico-sanitaria sia logistico-gestionale connessa ai fini istituzionali della ricerca e della didattica universitaria.

2. L'Ente Ospedaliero si impegna altresì a mettere a disposizione spazi, attrezzature e presidi ai fini didattici, formativi e di ricerca.

3. A propria volta l'Università si impegna ad utilizzare spazi, attrezzature, presidi (anche diagnostico-terapeutici) messi a disposizione dall'Ente Ospedaliero ai fini della formazione di studenti, laureati, specializzandi, perfezionandi nelle discipline identificati con specifico Accordo Attuativo, come previsto nell'articolo 4 della presente Convenzione.

4. Con riguardo agli stessi soggetti, l'Ente Ospedaliero ne favorirà la formazione consentendo attività didattiche teorico-pratiche sotto il diretto

controllo dei responsabili delle unità operative (strutture) e dei loro collaboratori.

5. Nella collaborazione tra Università ed Ente Ospedaliero sarà prevista anche l'organizzazione e lo svolgimento di Master di 1° e 2° livello, corsi di aggiornamento professionale, seminari e conferenze per il personale dell'Ente Ospedaliero.

#### **Art. 6 – Oneri**

1. La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

#### **Art. 7 – Trattamento dei dati Personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

#### **Art. 8 – Integrazioni e modifiche**

1. Le parti firmatarie, potranno modificare e/o integrare, di comune accordo con apposito atto scritto, le presenti disposizioni, tenuto conto di aspetti e circostanze che possono emergere nel corso della collaborazione.

#### **Art. 9 – Durata**

1. La presente Convenzione avrà la durata di cinque (5) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione quadro le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.

#### **Art. 10 – Recesso o scioglimento**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

#### **Art. 11 – Diritti di proprietà intellettuale**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e dell'Ente Ospedaliero coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto

dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

#### **Art. 12 – Riservatezza**

1. Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

#### **Art. 13 – Sicurezza**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che le Parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti reciprocamente ospitati presso i propri locali.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale dell'Ente Ospedaliero ospitato nei locali dell'Ateneo.

3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

4. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.

#### **Art. 14 – Coperture assicurative**

1. Le Parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i rispettivi locali sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori

che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

#### **Art. 15 – Incompatibilità**

1. Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia

#### **Art. 16 – Controversie**

1. Per qualsiasi controversia relativa alla presente Convenzione, non diversamente risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

#### **Art. 17 – Registrazione**

1. Il presente atto si compone di n. 8 pagine e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione, in caso d'uso sono ad esclusivo carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA  
IL RETTORE  
Prof. Paolo Comanducci

PER L'ENTE OSPEDALIERO  
IL VICE PRESIDENTE  
Dott. Giuseppe Romano